

2130/B E

TRIBUNALE DI ROVERETO

RGNR 1712/2012

Il Tribunale di Rovereto, in composizione collegiale nelle persone di:

- dott.ssa Mariateresa Pieni: Presidente
- dott. Andrea Lama : Giudice
- dott.ssa Ilaria Cornetti : Giudice relatore

Ufficio Tavolare di ROVERETO
 Pervenuto il 24 DIC 2013
 ore 04
6309/2013

visto il reclamo pervenuto presso l'Ufficio Tavolare di Rovereto in data 17.10.2013 avverso il decreto tavolare sub GN 3310/2013 di data 26.08.2013 con il quale il Giudice Tavolare ha disposto l'intavolazione sui beni indicati nel decreto medesimo di atto di destinazione *ex* articolo 2645 *ter* codice civile;

rilevato che con l'atto in esame di data 18.06.2013 (atto n. 6123 repertorio n. 8745 notaio Reina in Trento) ~~_____~~ hanno 'destinato' (articolo 1) la proprietà dei beni nello stesso elencati all'articolo 3 al soddisfacimento dei creditori sociali della società ~~_____~~ della quale sono amministratori, ovvero (articolo 5) hanno inteso stabilire che i summenzionati beni immobili ed i relativi frutti possano essere alienati ed impiegati all'esclusivo fine di utilizzare il ricavato per il soddisfacimento dei creditori della società sopra menzionata;

rilevato che all'articolo 1 dell'atto di destinazione è scritto che la costituzione del vincolo non comporta trasferimento della proprietà né la costituzione di altro diritto reale;

rilevato ancora che l'articolo 4 recita che i signori ~~_____~~ 'intendono realizzare l'interesse di agevolare il buon esito di una procedura concorsuale, fornendo ai creditori anche la garanzia riveniente dal presente atto, interesse che trova fondamento nella protezione del ceto creditorio e nella salvaguardia e nella conservazione del compendio aziendale e dell'impresa, entrambe riconosciute dal nostro ordinamento e quindi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Gli effetti del vincolo...non potranno mai essere in contrasto con le disposizioni di legge che regolano la procedura concorsuale, con gli effetti prodotti dalla medesima, e con la sua decorrenza';

rilevato che l'articolo 9 limita la durata del vincolo 'al tempo corrispondente alla definizione della procedura e comunque non superiore ai limiti di legge';

rilevato, infine, che la gestione degli immobili rimane di esclusiva competenza dei disponenti, i quali si impegnano a presentare alla società beneficiaria rendiconto annuale della gestione medesima;

rilevato che la Cassa Rurale di Rovereto creditrice dei due disponenti e titolare di prenotazione di ipoteca sugli immobili oggetto dell'atto di destinazione sub GN 3595/2013 di data 02.09.2013 propone reclamo avverso il decreto tavolare 3309/2013 per le ragioni che seguono:

1. mancanza del conferimento, ovvero del presupposto dell'articolo 2645 *ter* codice civile, ed in luogo dello stesso costituzione di un vincolo di destinazione autoimposto, non previsto dall'ordinamento e quindi non intavolabile, in ragione dell'omesso trasferimento al soggetto beneficiario della proprietà e/o della gestione/disponibilità dei beni,

2. mancanza di un interesse meritevole di tutela, così come invece previsto dall'articolo 2645 *ter* codice civile, non essendo nemmeno indicata la procedura concorsuale il cui buon esito sarebbe proprio l'obiettivo perseguito dai due disponenti con il compimento dell'atto per cui è causa, e non potendo essa identificarsi con il fallimento, fallimento dichiarato con sentenza di poco successiva all'atto di destinazione,

3. mancanza di indicazione del limite temporale di efficacia del vincolo,

4. sostanziale identità tra disponenti e beneficiari e non annoverabilità della società commerciali tra i possibili soggetti beneficiari;

ritenuto che il reclamo sia fondato e debba, pertanto, essere accolto;

ritenuto, in merito al primo motivo di reclamo, che effettivamente nel caso di specie manchi il conferimento di cui all'articolo 2645 *ter* c.c. dal momento che i due disponenti, per espressa previsione, mantengono la proprietà dei beni e la disponibilità degli stessi ai fini della loro gestione;

ritenuto che, prevedendo la norma in oggetto la facoltà per il conferente di agire per la realizzazione degli interessi meritevoli di tutela, per lo meno la gestione dei beni debba essere trasferita al beneficiario unitamente al compito di porre in essere tutti quegli atti che si rendano necessari per il raggiungimento di questi interessi meritevoli;

ritenuto che sia fondato anche il secondo motivo di reclamo;

ritenuto, infatti, che, ai fini delle valide costituzione ed annotazione del vincolo in questione, l'interesse meritevole di tutela debba essere indicato in modo sufficientemente puntuale per consentire proprio il controllo di meritevolezza;

ritenuto, poi, che, essendo vincolo una deroga al principio di cui all'articolo 2740 comma I codice civile, tale deroga debba fondarsi sulla prevalenza accordata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela, i quali giustificano la sottrazione dei beni vincolati ad azioni esecutive per obbligazioni estranee al fine di destinazione;

ritenuto, pertanto, che la responsabilità patrimoniale possa essere limitata se, e solo se, tali interessi siano, appunto, meritevoli di tutela e, prima ancora, effettivamente sussistenti;

ritenuto che nel caso di specie la possibilità di questo controllo sia in radice elisa in considerazione proprio della genericità del riferimento;

ritenuto in ordine al terzo motivo di reclamo che anche la non precisa indicazione dell'efficacia temporale del vincolo contribuisca ad impedire il controllo di meritevolezza di cui si è appena detto;

ritenuto infine, relativamente al quarto motivo di reclamo, che si debba preliminarmente determinare se l'autodestinazione sia ammissibile o meno nell'ipotesi di vincolo ex articolo 2645 *ter* c.p.c.;

rilevato in primo luogo, e come detto, che nella norma in questione primo periodo seconda parte si legge *'per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso'*;

ritenuto che, ammettendo l'autodestinazione, nelle ipotesi di assenza di un soggetto terzo 'attuatore' o 'amministratore' della finalità di destinazione il conferente anche beneficiario agirebbe contro se stesso per l'attuazione della destinazione;

ritenuto, pertanto, che dalla previsione dell'azione *de qua* si evinca che nelle intenzioni del legislatore conferente e beneficiario non possono coincidere, e ciò a maggior ragione in fattispecie nelle quali non è previsto il soggetto attuatore, o amministratore o gestore, che dir si voglia;

ritenuto, inoltre, che l'atto costitutivo non possa che avere struttura bilaterale, essendo il consenso del beneficiario necessario per attestare che quell'interesse che si intende perseguire effettivamente sussiste, e non è meramente ipotetico;

ritenuto, di conseguenza, che anche la necessaria natura bilaterale dell'atto costitutivo impedisca l'autodestinazione;

ritenuto che nel caso che qui occupa, seppure i due conferenti persone fisiche, ~~Ivan e Maria S...~~, siano soggetti diversi e distinti rispetto alla società persona giuridica, ~~S...~~, ciò non toglie che l'atto non abbia la necessaria e prevista struttura bilaterale nella misura in cui i pretesi beneficiari chiamati a garantire, in nome e per conto della società beneficiaria, la sussistenza dell'interesse coincidono con le persone fisiche disponenti;

ritenuto, quindi, che anche l'ultimo motivo di reclamo sia fondato;

ritenuto, in conclusione, di accogliere il reclamo;

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e per l'effetto dispone la cancellazione della annotazione *sub* GN 3310/2013 di data 26.08.2013.

Rovereto 19.12.2012

Si comunichi.

IL CANCELLIERE L.
(Laura Cortesi)



Il Presidente
Maria Teresa Dieni

